

## ULTERIORE AUMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Ad un anno dalla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10.03.2009 con cui è stato disposto l'aumento dell'11,3% della tassa sui rifiuti, la Giunta Comunale, con delibera n. 42 dell'8.04.2010, ha **ULTERIORMENTE E VERGOGNOSAMENTE** aumentato la tassa del 95%.

Questi sono gli aumenti:

descrizione	Tassa a mq anno 2008	Tassa a mq anno 2009	Tassa a mq anno 2010
Locali ad uso abitativo	0,88	0,99	<b>1,72</b>
Locali ad uso abitativo art. 66 D. Lgs. 507/93	0,59	0,66	<b>1,15</b>
Musei, archivi, biblioteche, ecc.	1,17	1,30	<b>2,28</b>
Edifici scolastici	1,17	0	<b>0</b>
Studi professionali, uffici commerciali	2,15	2,40	<b>4,19</b>
Teatri, cinematografi, ecc.	1,17	1,30	<b>2,28</b>
Alberghi, locande, pensioni, collegi	1,17	1,30	<b>2,28</b>
Centri commerciali integrati, complessi commerciali, supermercati, ipermercati	2,72	3,04	<b>5,30</b>
Pubblici esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura	2,72	3,04	<b>5,30</b>
Stabilimenti industriali, opifici, laboratori, botteghe artigianali	2,72	3,04	<b>5,30</b>
Magazzini, locali di deposito, autorimesse	2,72	3,04	<b>5,30</b>
Sale da ballo, ecc.	2,72	3,04	<b>5,30</b>
Aree scoperte	0,36	0,40	

A titolo di esempio, si riporta, per locali tipo di superficie complessiva pari a 150 mq, l'aumento della tassa dall'anno 2008 all'anno 2010:

descrizione	Tassa pagata per l'anno 2008	Tassa pagata per l'anno 2009	Tassa da pagare per l'anno 2010
Abitazione	132,00 euro	148,50 euro	<b>258,00 euro</b>
Studi professionali	322,50 euro	360,00 euro	<b>628,50 euro</b>
Pubblici esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, negozi di frutta e verdura	408,00 euro	456,00 euro	<b>795,00 euro</b>
botteghe artigianali	408,00 euro	456,00 euro	<b>795,00 euro</b>
Magazzini, locali di deposito, autorimesse	408,00 euro	456,00 euro	<b>795,00 euro</b>

Ancora una volta i Cittadini, i Commercianti e gli Artigiani di Stio e Gorga vengono severamente puniti dalla Maggioranza che amministra il Comune di Stio.

Di seguito è riportata la delibera che dispone l'aumento della tassa sui rifiuti.



**COMUNE DI STIO      PROVINCIA DI SALERNO**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.42 DEL 08/04/2010**

**OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO 2010. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON EFFETTO ED EFFICACIA DA 01.01.2010.**

L'anno duemiladieci il giorno otto del mese di **APRILE** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.avv.**Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	<b>CAROC CIA PASQUALE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>SI</b>	
2	<b>D'AMBROSIO ROBERTO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>SI</b>	
3	<b>PRINZO ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	
4	<b>D'AMBROSIO GABRIELLA.</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>SI</b>
5	<b>TROTTA PASQUALE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **D'Ambrosio Gabriella.**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.Antonio Martorano**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

## L A GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- è in corso di redazione il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010;  
- è, quindi, necessario provvedere, prima di approvare il progetto di Bilancio 2010, all'esame delle imposte e tasse vigenti allo scopo di determinare la parte Entrate del Bilancio medesimo;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/2009 (G.U. n.301 del 29/12/2009) che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 al 30/04/2010;

**Dato atto** che, per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 7 del D.L. 27.05.2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, il potere di deliberare aumenti delle imposte, ad eccezione della TARSU, è sospeso dal 29.05.2008 ed è confermato per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'art.77bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito dalla legge 06.08.2008, n.133;

**Atteso** che l'art.49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (il cosiddetto "decreto Ronchi"), come modificato dall'art.33 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, prevedeva la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con conseguente applicazione della tariffa, a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato da apposito regolamento, entro cui i Comuni dovevano provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa;

**Visto** l'art.11 del D.P.R. n.158 del 27/04/1999 che prevede l'introduzione della tariffa articolata in base al grado di copertura realizzato dall'Ente nell'anno 1999;

**Considerato** che per effetto di successive proroghe, da ultima quella prevista all'art.1, comma 134, della Legge n.248/05 (Legge Finanziaria 2006), la fine della fase di transizione entro cui il Comune di avrebbe dovuto raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa era fissata all'anno 2007;

**Rilevato** tuttavia che l'art.238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale, ha istituito una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la cui operatività è subordinata all'emanazione di decreti attuativi, e ha stabilito la soppressione della tariffa Ronchi prevista dal D.Lgs. n.22/97 sopra citato;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art.8 del D.L. n.194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito nella legge n.25 del 27.02.2010, all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010". Pertanto, qualora il Regolamento della TIA (Tariffa integrata ambientale) di cui all'art. 238 comma 6 DLGS n. 152/2006 e ss. correzioni (Codice ambiente) non sia adottato dal competente Ministero entro il 30 giugno p. v., i Comuni che intendano adottare la nuova Tariffa in luogo della TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani) potranno farlo sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore;

-che, per effetto di ciò, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune resta invariato anche per l'anno 2010;

**Stabilito**, quindi, che per l'anno 2010 continuerà a trovare applicazione nel Comune di Stio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507;

**Vista** la deliberazione della G.C. n.28 del 10/03/2009, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2009;

**Richiamato**, altresì, il comma 169 della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che il termine della deliberazione di aliquote e tariffe locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La disposizione prevede inoltre, che in caso di mancata approvazione entro il termine medesimo, continuano ad applicarsi le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

**Considerato** che l'art.11, comma 3, del D.L. del 30.12.2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010, n.26, dispone: *"I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza"*;

**Rilevato** che la spesa preventivata nell'esercizio 2010 risulta di €.130.000,00;

**Vista** la relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo dal quale emerge che è necessario adeguare le tariffe TARSU per l'anno in corso al fine di coprire totalmente le spese relative al servizio de quo;

**Ritenuto** di procedere alla completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Calcolato** che l'aumento pari al 95% delle vigenti tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa Rifiuti consentirebbe di raggiungere nell'anno 2010 un gettito di €.130.000, che garantisce una copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari al 100,00%;

**Atteso** che le tariffe in vigore sono state determinate in modo proporzionale sulla scorta delle superfici desunte per singole categorie dai ruoli per gli anni precedenti;

**Richiamato** l'art.42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Dato atto** che compete, pertanto, alla giunta comunale, nell'ambito della predisposizione della manovra finanziaria per l'ente locale, la fissazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici erogati;

**Acquisiti** i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;

**Unanime** nel voto espresso nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

1) di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di aumentare, con decorrenza dall'anno 2010, in misura pari al 95% le vigenti tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati;

3) di dare atto che il gettito complessivo della tassa non supera il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come prescrive l'art.61, c, 1, del D.Lgs. 507/93;

4) di dare atto che, con la misura per l'anno 2010, il provento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati garantisce una copertura dei costi del servizio relativo pari al 100,00% come emerge dal seguente prospetto:

- Costi servizio € 130.000,00
- Totale introiti € 130.000,00
- Percentuale di copertura 100,00%

5) di considerare la presente deliberazione allegato obbligatorio e vincolante del Bilancio di previsione esercizio 2010 nonché del Bilancio pluriennale 2010-2012, giusta Relazione previsionale e programmatica 2010-2011-2012 di accompagnamento, ai sensi art.172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai sensi co. 4 art. 69 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. entro 30 giorni, al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale – che può formulare rilievi di legittimità nei termini di sei mesi dalla ricezione del provvedimento; i rilievi formulati comportano, salvo replica, l'obbligo di adeguamento della delibera medesima (con conseguente recupero o sgravio del tributo) obbligo che non sussiste nel caso di rilievo tardivo (formulato oltre il termine di sei mesi).

Con separata votazione e sempre all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.E.L.

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*

Proposta di deliberazione: "Progetto di bilancio 2010. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON EFFETTO ED EFFICACIA DA 01.01.2010."

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

Stio, lì 08.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dr.Mario D'AMBROSI

Mario D'Ambrosi

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

Stio, lì 08.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dr.Mario D'AMBROSI

Mario D'Ambrosi

# COMUNE DI STIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs 152/2006, resta invariato anche per il 2010 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune (art.1 c.184, lett.a legge 27/12/2006, n°296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24/12/2007, n°244, e dall'art.5 c.1, lett.a, D.L. 30/12/2008 ; D. L. 194 del 30/12/2009).

Dato pertanto atto che nell'anno 2010 resterà in vigore e sarà applicata la tassa in argomento;

Dato atto che l'art.7 del D.L. N°61 del 11/5/2007 convertito in legge N°87 in data 05/07/2007 stabilisce: "In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti."

Richiamato l'art. 69 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;

Rilevato che la superficie di riferimento delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (art.70, c.3, D.Lgs 507/1993, nel testo modificato dall'art.1, c.340, legge 311/2004; art.1 c.183 legge 296/2006);

Viste le tariffe in vigore, approvate con deliberazione del n. 28 in data 17/03/2009;

Visto il comma 6 dell'art.11 del D. L. 195 del 30/12/2009 convertito nella Legge n° 26 del 26/02/2010 che recita testualmente " I costi dell'intero ciclo dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza."

Dato atto che per l'anno 2010 il termine per la deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è fissato come per il bilancio di previsione al 30 aprile 2010, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009;

Vista la previsione del costo di esercizio per l'anno 2010, così quantificata:

N°ord.	Causale	Importo
1	Attività di igiene urbana	66.000,00
2	Servizio di trattamento frazione umida	10.000,00
3	Servizio di trasferimento Castelnuovo Cilento	5000,00
4	Conferimento RSU non differenziato (Missione Finanziaria)	10.000,00
5	Raccolta ingombranti Misti (elettrodomestici ecc.)	10.000,00
6	Acquisto sacchetti (servizio porta a porta)	5.000,00
7	Raccolta differenziata	21.800,00
8	Quota consortile	2200,00

Accertato che, dal costo complessivo del servizio determinato in € 130.000,00, non può essere più detratto l'importo per il costo dello spazzamento.

Considerato che allo stato attuale la situazione è la seguente;

descrizione	situazione precedente			Situazione attuale		
	N°	Mq.	Importo	N°	Mq	importo
locali uso abitativo	621	65100	57.288,00	573	51484,00	88550,80
locali uso abitativo art.66 d.lgs 507/93	77	12200	7.198,00	213	15892,00	18375,80
Studi professionali e comm.ii	5	1000	2510,00	5	1850	4128,00
Centri commerciali	2	189	514,08	5	767	3231,70
Pubblici esercizi	33	2900	7.888,00	37	2826	14977,80
Centri commerciali				2	139	736,70
Adizionale comunale						
Totale parziale			82541,29			123.553,00
Adizionale provinciale			3751,90			6447,00
Totale complessivo			86.293,79			130000,00

Dato atto che la previsione di gettito della tassa di complessivi € 130.000,00 è stata quantificata sulla base dell'accertamento delle superfici delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto, di quelle censite in catasto le cui superficie non sono rilevabili e di quelle non ancora censite al catasto;

Ritenuto, quindi, di assicurare la copertura totale del servizio con l'incremento delle tariffe dell'importo di € 43.706,30 ;

- che tale importo tiene conto del recupero dei costi di spazzamento e dei maggiori costi risultanti dalle comunicazioni del Consorzio Smaltimento rifiuti e della diversa distribuzione delle superfici accertate;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RRSU approvato con atto N°34 del 27/4/1995;

Valuti

la Giunta Comunale, per le suddette motivazioni di aumentare per l'anno 2010 la tassa, nella misura del 95,00% come risultante dal seguente prospetto :

N°	Descrizione	2009	2010
1	Locali ad uso abitativo	0,99	1,72
2	Locali ad uso abitativo art.66 DLgs.507/93 comma 3 e 4 ridotti di 1/3	0,66	1,15
3	Musei, archivi, biblioteche ed altri destinati ad attività culturali e politiche	1,30	2,28
4	Edifici scolastici pubblici e privati, uffici pubblici	0	0
5	Studi professionali uffici commerciali	2,40	4,19
6	Teatri cinematografi circoli sportivi e ricreativi palestre aree adibite a sale da ballo	1,30	2,28
7	Alberghi locande pensioni collegi	1,30	2,28
8	Centri commerciali integrati, commerci complessi commerciali all'ingrosso super mercati, ipermercati, distributori di carburanti	3,04	5,30
9	Pubblici esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie negozi di frutta e verdure	3,04	5,30
10	Stabilimenti industriali opifici laboratori, botteghe artigianali con esclusione delle superficie non tassabili ai sensi di legge.	3,04	5,30
11	Magazzini locali di deposito autorimesse e simili	3,04	5,30
12	Salie da ballo all'aperto campeggi stabilimenti balneari complessi attrezzati per il divertimento aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo	3,04	5,30

Si dà atto che con l'applicazione delle suddette tariffe la copertura del servizio è assicurata nella misura del 100%;

costo complessivo (130.000,00 - 600.00 taxa pubblica Istruzione)  
129,400,00 tariffe

Esprime

Parere favorevole di regolarità tecnico contabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. MARIO D'AMBROSI

